



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-ES/22

Consulta Ordini Ingegneri Sicilia

Oggetto: Accesso ai concorsi pubblici - equipollenza fra la laurea in Ingegneria Edile-Architettura e quella in Ingegneria Civile – richiesta parere – prot. CNI n.6077

Viene richiesto parere in merito alla possibile equipollenza – ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici – fra la laurea in Ingegneria Edile-Architettura e la laurea in Ingegneria Civile.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, è bene precisare che, in materia di dichiarazioni di equipollenza, l’unica Autorità competente è il Ministero dell’Università e della Ricerca e non il Consiglio Nazionale.

In funzione di collaborazione istituzionale, comunque, si formulano in questa sede alcune osservazioni di carattere generale.

Per completezza, ai fini della risposta, occorre riprendere il contenuto del Decreto Ministeriale 9 luglio 2009¹.

Ebbene, il suddetto DM - ai fini dei concorsi pubblici – stabilisce che il diploma di laurea in “Ingegneria Civile” è corrispondente sia alla laurea specialistica “28/S Ingegneria Civile” (ex DM 509/1999) sia alle lauree magistrali: “LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei servizi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza” (ex DM 270/2004).

Mentre la laurea in Ingegneria Edile-Architettura è equipollente alla laurea specialistica “4/S Architettura e Ingegneria Edile” e alla laurea magistrale “LM-4 Architettura e Ingegneria edile-Architettura”.

Per quanto concerne il titolo “Ingegneria edile” – citato nel documento allegato al quesito – esso è equiparato sia alla laurea specialistica “28/S Ingegneria Civile” (ex DM 509/1999) – sia

¹ “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

alle lauree magistrali “LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei servizi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza” (ex DM 270/2004).

Dunque, dalla lettura delle equipollenze contenute nel DM 9 luglio 2009 emerge che il decreto ministeriale non sancisce alcuna equipollenza fra la laurea in Ingegneria Edile-Architettura e quella in Ingegneria Civile, e quindi ogni diversa interpretazione non appare supportata dal testo normativo.

In questi termini, d'altronde, è sempre stato l'avviso del Consiglio Nazionale².

Si intende, inoltre, replicare in questa sede ad alcune delle osservazioni svolte all'interno del contributo allegato al quesito.

In primo luogo, si evidenzia come non sia condivisibile il ragionamento deduttivo secondo cui, essendoci equipollenza fra i titoli di studio “Ingegneria Civile” ed “Ingegneria Edile” e fra quest'ultima ed “Ingegneria edile-Architettura”, allora vi deve essere equipollenza anche fra “Ingegneria edile-Architettura” e “Ingegneria civile”.

Tale ragionamento, infatti, non è coerente con le regole in vigore³.

In secondo luogo, in merito alla sentenza citata⁴, si segnala incidentalmente come questa sia da ritenersi in buona parte superata⁵.

In conclusione, dai dati a disposizione, non sussiste alcuna equipollenza formale fra il titolo di studio in Ingegneria Edile-Architettura e quello in Ingegneria Edile.

In ogni caso, a proposito di pubblici concorsi, occorre tenere presente che, secondo la giurisprudenza, in tema di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, l'Amministrazione che indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge - “è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo, in

² V. i pareri CNI allegati alla presente.

³ Infatti, l'art.2 del DM 9 luglio 2009 n.233 dispone “*La corrispondenza, indicata nella tabella allegata...deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo*”.

⁴ TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 20 marzo 2004 n.469.


⁵ Nella stessa viene sostenuto che: “*4) La laurea in Ingegneria Edile è da ritenersi equivalente, nell'ambito della Comunità Europea, alla laurea in Architettura. Tale equivalenza è in corso di definizione*”. La normativa successiva, tuttavia, non ha dato seguito a tale auspicio.

relazione alla professionalità e alla preparazione culturale richiesta per il posto che si intende ricoprire” (TAR Campania, Napoli, 2/11/2005 n.18210).

Distinti saluti.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) *Parere CNI 12/02/2020;*
- 2) *Parere CNI 14/06/2018;*
- 3) *Parere CNI 17/11/2010.*


CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

 Via XX Settembre, 5
 00187 Roma

 e-mail: segreteria@cni-online.it
Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it
ARCHIVIO DOCUMENTI
VARI

DV13279

DOCUMENTO 12/02/2020 PARERE, CNI

FONTE CNI

TIPO
DOCUMENTO PARERE

NUMERO
DATA 12/02/2020

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 8571

NOTE
ALLEGATI
TITOLO **BANDO DI CONCORSO PUBBLICO – REQUISITO DELLA LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE O INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI – EVENTUALE EQUIPOLLENZA DELLA LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA - RICHIESTA PARERE**
TESTO Viene domandato parere riguardo l'eventuale dichiarazione di equipollenza tra la laurea magistrale o specialistica in Ingegneria civile o in Ingegneria dei sistemi edilizi – richiesta dal bando di un concorso pubblico - e la laurea in Ingegneria edile - architettura, posseduta da un iscritto che vorrebbe prendere parte alla selezione.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, in via generale, è bene precisare, a scanso di equivoci, che il quesito proposto attiene alla tematica dei titoli di studio e pertanto non viene in rilievo il (diverso) tema della iscrizione all'albo e del titolo professionale posseduto (1).

In secondo luogo – per la necessaria chiarezza – quando si formulano quesiti relativi ai bandi di concorso pubblici, sarebbe opportuno trasmettere copia del bando di concorso (2)(oppure almeno un estratto del medesimo).

Inoltre, sempre sul piano generale, – allorché si discute di titoli di studio e di equipollenze – è bene indicare con precisione la denominazione del titolo accademico posseduto, comprensivo di classe di laurea (oppure allegarne direttamente copia).

Il bando di concorso – a proposito del titolo di studio – risulta richiedere il possesso della laurea magistrale o specialistica in Ingegneria civile oppure in Ingegneria dei sistemi edilizi o titoli equipollenti.

L'iscritto ha conseguito invece la laurea magistrale in Ingegneria edile-architettura, classe LM-4.

Ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 ("Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici

concorsi”), la laurea specialistica 28/S, Ingegneria civile, è equiparata alla laurea magistrale LM-23, Ingegneria civile, alla laurea magistrale LM-24, Ingegneria dei sistemi edilizi e alla laurea magistrale LM-26, Ingegneria della sicurezza.

Mentre il diploma di laurea in Ingegneria edile-Architettura è equiparato alla laurea specialistica 4/S, Architettura e ingegneria edile e alla laurea magistrale LM-4, Architettura e ingegneria edile.

Ne deriva che il professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri – in possesso della laurea in Ingegneria edile-Architettura, corrispondente alla classe 4/S (o LM-4, per le nuove lauree magistrali) – non integra il requisito richiesto dal bando di concorso pubblico.

In questi termini è l’avviso del Consiglio Nazionale, in base ai dati a disposizione.

Confidando di avere fornito - nei limiti delle attribuzioni istituzionali del Consiglio Nazionale - il contributo interpretativo richiesto, nell’auspicare una costante e preventiva consultazione della Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale per ogni ricerca relativa alla Professione, si inviano cordiali saluti.

NOTE

(1) A questo proposito, – a soli fini informativi – si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/01/2005 n.50 che afferma che: “Gli ordini ed i collegi professionali, la cui funzione si fonda sull’esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico, sono infatti legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel suo complesso (Cons. St., V, 15 settembre 2001, n. 4819), con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli stessi”. E – prosegue – “Pertanto, l’ordine professionale non può dolersi né del titolo di studio o degli altri requisiti d’ammissione ai pubblici concorsi, né delle mansioni che la p.a. stessa assegna ai propri dipendenti in ragione della loro preparazione professionale (Cons. St., V, 23 maggio 1997, n. 527), né, aggiunge questo Collegio, delle scelte organizzatorie compiute dalla P.A. ai fini della copertura dei posti di organico vacanti.”.

(2) Ad esempio, il DM 11 maggio 2000 ha espressamente riconosciuto la equipollenza tra la laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e le “lauree in ingegneria civile ed architettura”, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi, ma non è chiaro se tale circostanza possa rilevare nel caso di specie, in assenza del testo del bando del concorso pubblico.

bancadati@cni-online.it


CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

 Via XX Settembre, 5
 00187 Roma

 e-mail: segreteria@cni-online.it
Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it
ARCHIVIO DOCUMENTI
VARI

DV12940

DOCUMENTO 14/06/2018 PARERE, CNI

FONTE CNI

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO
DATA 14/06/2018

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 4213

NOTE
ALLEGATI

TITOLO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D1 DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - REQUISITO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA CLASSE LM/4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI UN INGEGNERE IN POSSESSO DELLA LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA - RICHIESTA PARERE

TESTO Viene domandato parere riguardo il provvedimento di esclusione di una iscritta in possesso della "laurea in Ingegneria civile vecchio ordinamento" dalla procedura concorsuale bandita dal Comune di Bassano Del Grappa (VI) per la copertura di n.2 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato per l'Area 4^, 'Lavori pubblici, Viabilità e Protezione civile', con richiesta del titolo: "Diploma di laurea in architettura ed ingegneria edile-architettura cl. LM-4", in base alla motivazione: "titolo di studio non conforme a quello previsto dal bando".

Si precisa che, in base al bando di concorso, "A tali titoli sono equiparati i diplomi di laurea dell'ordinamento DM 509/1999 e quelli dell'ordinamento previgente al DM 500/1999, secondo quanto stabilito dal D.I. 9/07/2009", mentre secondo l'iscritta "le materie di esame non sono pertinenti al solo indirizzo architettonico" e inoltre l'Amministrazione avrebbe disegnato "una figura che sembra più attinente a quella dell'ingegnere civile in generale, piuttosto che a quella dell'architetto".

Si chiede dunque se è corretta la non ammissione al concorso dell'iscritta oppure se il titolo di studio posseduto è idoneo per la partecipazione alla selezione in oggetto.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, in via generale, si segnala che - quando si discute di titoli di studio e di equipollenze - è opportuno indicare con precisione la denominazione del titolo accademico posseduto (oppure allegarne direttamente copia).

Così facendo sarà possibile esprimere un parere in maniera più approfondita e con cognizione di causa.

E' bene inoltre precisare, a scanso di equivoci, che il quesito proposto attiene alla

tematica dei titoli di studio e pertanto non viene in rilievo il (diverso) tema della iscrizione all'albo e del titolo professionale posseduto (1).

Allo stesso modo, non hanno pregio e rilevanza giuridica (ai fini in esame) le valutazioni circa la pretesa maggiore o minore aderenza degli argomenti delle "Prove d'esame" previste dal bando ad un corso di laurea piuttosto che ad un altro, dato che – per un verso – non si possono fondatamente ritenere materie quali "lavori pubblici", "tutela dei beni culturali" o "prevenzione incendi" estranee al corso di laurea in Architettura/ Ingegneria edile-Architettura e – per altro verso – eventuali rilievi dovrebbero riguardare in primo luogo il titolo di studio previsto dal bando e la sua eventuale incoerenza (in ipotesi) con il profilo che l'Amministrazione intende ricoprire.

Una puntualizzazione preliminare appare necessaria.

Il bando di concorso – a proposito del titolo di studio richiesto – dispone (2): "Diploma di laurea in architettura ed ingegneria edile-architettura cl. LM-4".

Pur nelle more di auspicabili riscontri, sembra allo scrivente Consiglio che gli estensori del bando in questione siano incappati in un refuso (e comunque abbiano dato prova di una imprecisa tecnica di redazione del bando), nel momento in cui hanno abbinato la dizione "diploma di laurea" (che fa riferimento al titolo di studio del vecchio ordinamento, ante riforma) con la previsione "LM-4" (che, come noto, riguarda le lauree magistrali ex DM n.270/2004).

Non è inoltre chiaro se la congiuntiva "ed" sta a significare la previsione di 2 diversi titoli di studio (laurea in Architettura + laurea in Architettura - Ingegneria edile), oppure se il bando (a parte i titoli di studio equipollenti) intende ammettere l'unico titolo denominato "Architettura e ingegneria edile-architettura".

Fatte salve le riserve del caso, pertanto, con un certo grado di ragionevolezza si può ritenere che l'Amministrazione (con una formulazione non impeccabile ed un poco ambigua) ha inteso riservare la selezione ai possessori del titolo accademico Architettura e ingegneria edile, con classe di laurea magistrale LM-4 (o 4/S).

Ne deriva che la professionista iscritta all'Ordine degli Ingegneri – in possesso della laurea in Ingegneria civile, corrispondente alla classe 28/S (o LM-28, per le nuove lauree magistrali) – non integra il requisito richiesto dal bando di concorso pubblico.

Occorre in ogni caso ulteriormente verificare se, in ipotesi, il diploma di laurea in Ingegneria civile vecchio ordinamento sia dalla normativa considerato equipollente alla laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile.

Soccorre allo scopo il DM 9 luglio 2009 (presente anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale): "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.500/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".

Ebbene, da un lato, il DM citato stabilisce che il diploma di laurea in Ingegneria civile è equiparato – ai fini dei pubblici concorsi – alla laurea specialistica 28/S, "Ingegneria civile" (per quanto riguarda le lauree ex DM 500/1999) e, dall'altro, prevede che il medesimo titolo è equiparato alle lauree magistrali "LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza" (ex DM n.270/2004).

Bisogna in ogni caso, al contempo, tenere presente che, secondo la giurisprudenza, in tema di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, l'Amministrazione che indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge – "è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo, in relazione alla professionalità e alla preparazione culturale richiesta per il posto che si intende ricoprire" (TAR Campania, Napoli, 2/11/2005 n.18210).

Si vuol dire, in altre parole – unitamente alle considerazioni sopra riportate – che, nel momento in cui si passa dalla teoria al caso concreto, occorre volta per volta verificare la corrispondenza (in ipotesi) tra gli specifici requisiti culturali e professionali

previsti dal bando di selezione e le professionalità e le mansioni da ricoprire.

Questo perché, come detto, nella materia vi è un certo margine di discrezionalità di cui è titolare l'Ente Pubblico che bandisce il concorso (3).

E' bene, quindi, sapere che il giudizio sulla valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice di un pubblico concorso "può essere censurato in sede giurisdizionale solo sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, poiché ogni Commissione è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito (DPR n.487/1994)" (TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 26/10/2015 n.1422).

Nella stessa direzione si è espresso anche il Tar Piemonte: "Le pubbliche amministrazioni hanno ampia discrezionalità nella previsione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi, spettando alle stesse determinare quali siano i titoli richiesti per l'ammissione nei ruoli in relazione ai servizi ed alle funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere; ne deriva che la scelta in concreto effettuata dall'Amministrazione interessata può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solo laddove trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta" (TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 9/11/2011 n.1181).

Nel caso di Bassano Del Grappa, dunque, - ferma restando la necessità, come accennato, di chiarire in via prioritaria l'esatta volontà dell'Amministrazione circa i titoli di studio ammessi a partecipare - il titolo "laurea in Ingegneria civile" non è compreso, a quanto risulta, tra quelli considerati idonei dalla normativa né direttamente, né indirettamente, grazie al sistema dei decreti ministeriali che fissano le eventuali equiparazioni/ equipollenze (4).

A parere del Consiglio Nazionale, pertanto, la scelta dell'Amministrazione - nell'esercizio della discrezionalità amministrativa ad essa riservata - è legittima, dovendosi semmai eventuali ulteriori verifiche (non consentite in questa sede) concentrarsi sulla coerenza, ragionevolezza e logicità della scelta compiuta, in relazione al profilo da ricoprire (5).

Dal punto di vista documentale - per rispondere al quesito dell'Ordine territoriale - la disposta esclusione dal concorso è, infatti, conforme alla normativa vigente.

In questi termini è l'avviso del Consiglio Nazionale, in base ai dati a disposizione.

NOTE

(1) A questo proposito, - a soli fini informativi - si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/01/2005 n.50 che afferma che: "Gli ordini ed i collegi professionali, la cui funzione si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico, sono infatti legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel suo complesso (Cons. St., V, 15 settembre 2001, n. 4819), con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli stessi". E - prosegue - "Pertanto, l'ordine professionale non può dolersi né del titolo di studio o degli altri requisiti d'ammissione ai pubblici concorsi, né delle mansioni che la p.a. stessa assegna ai propri dipendenti in ragione della loro preparazione professionale (Cons. St., V, 23 maggio 1997, n. 527), né, aggiunge questo Collegio, delle scelte organizzatorie compiute dalla P.A. ai fini della copertura dei posti di organico vacanti."

(2) Alla lettera C, "Requisiti per l'ammissione".

(3) Secondo il TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 18/11/2008 n.10382, infatti: "Le previsioni di un bando di gara sono espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione per la concreta cura e per l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico assegnatole dalla legge, le scelte ivi operate (attraverso l'individuazione dei requisiti di partecipazione, dei titoli valutabili, delle stesse modalità di svolgimento delle prove di esame, etc.) impingono nel merito dell'azione amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità (in rapporto al fine che intende concretamente perseguire l'amministrazione) (C.d.S., sez. IV, n. 8239 del 30.12.2006)".

(4) Secondo il TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11/01/2011 n.19,: "Ai fini della partecipazione a concorsi pubblici le norme che stabiliscono l'equipollenza dei titoli di studio, hanno carattere eccezionale e sono, quindi, insuscettibili di interpretazione analogica; tale equipollenza può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge o dalla stessa P.A., la quale gode di un ampio potere discrezionale in ordine alla determinazione dei titoli di studio ritenuti idonei, che debbono essere tassativamente elencati nel bando di selezione".

(5) Secondo il Consiglio di Stato, V Sez., 24/09/2003 n.5457: "Le norme di bando che prescrivono requisiti per la partecipazione ai concorsi devono essere coerenti con le professionalità che i vincitori saranno chiamati a ricoprire. In tal senso deve ritenersi limitata la discrezionalità dell'amministrazione nella fissazione della lex specialis del concorso".

bancadati@cni-online.it


CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

 Via XX Settembre, 5
 00187 Roma

 e-mail: segreteria@cni-online.it
Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it
ARCHIVIO DOCUMENTI
VARI

DV10541

DOCUMENTO 17/11/2010 PARERE, CNI

FONTE CNI

TIPO DOCUMENTO PARERE

NUMERO
DATA 17/11/2010

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 4603

NOTE
ALLEGATI
TITOLO CONCURSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA – TITOLO DI STUDIO RICHIESTO – LAUREA IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE

TESTO Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sul concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Civita Castellana per la copertura di n.1 posto di istruttore direttivo tecnico – Area tecnica III – assetto del territorio, posizione economica D3, in cui tra i requisiti specifici è previsto quale titolo di studio la Laurea in Architettura e Ingegneria edile, classe 4/S di cui al DM 509/1999, oltre all’abilitazione all’esercizio della professione e all’iscrizione all’albo professionale.

Questo perché un’iscritta a tutti e tre i settori della sezione A dell’albo, in possesso della laurea vecchio ordinamento “in Ingegneria civile, sez. Edile, indirizzo Ambiente”, avrebbe interesse a partecipare alla selezione.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo non si può fare a meno di rilevare che non è bene inviare le richieste di parere a pochissimi giorni dalla scadenza del bando, dato che è comunque necessario qualche giorno per l’elaborazione della risposta e il suo invio (inoltre tuttoingegnere@legalmail.it non è l’indirizzo mail cui inviare le richieste di parere, ma è l’indirizzo per la gestione del sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Altrimenti si verificano casi – come questo – in cui la risposta perviene a termini del bando scaduti.

In secondo luogo si rammenta che tutti i precedenti pareri del Consiglio Nazionale (e quindi anche quelli su bandi di concorso ed equipollenze) sono rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale e possono essere consultati ed utilizzati dal Consiglio dell’Ordine quando si trova nella necessità di risolvere casi analoghi.

In via generale, nel caso di concorsi pubblici, bisogna rammentare quanto afferma la giurisprudenza amministrativa al riguardo.

Secondo la giurisprudenza, infatti, in tema di definizione del titolo di studio occorrente

per la partecipazione ai concorsi pubblici, l'amministrazione che indice il concorso – in assenza di specifiche indicazioni di legge – “è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richiesta per il posto che si intende ricoprire” (TAR Campania, Napoli, 2/11/2005 n. 18210).

Allo stesso tempo, però, devono considerarsi ammessi anche i titoli equipollenti per legge a quello riportato nel bando, anche se non espressamente richiamati dall'Amministrazione banditrice.

Ne deriva che il possessore di un titolo di studio normativamente riconosciuto equipollente a quelli previsti dal bando ha pieno titolo a presentare domanda di partecipazione e a ricorrere contro l'eventuale esclusione (v., sul punto, il precedente parere CNI del 31/10/2007, presente sulla Banca Dati del Consiglio Nazionale).

L'art.2, lettera a), dei requisiti specifici del bando del Comune di Civita Castellana richiede, come detto, quale titolo di studio, la “Laurea in Architettura e Ingegneria Edile, classe 4/S di cui al DM 509/1999”.

Oltre ai possessori di tale titolo, pertanto, potranno prendere parte al concorso pubblico anche coloro che hanno un titolo (con diversa denominazione ma) avente la stessa classe di laurea, oppure che godono di un'espressa dichiarazione di equipollenza (sul procedimento dichiarativo delle equipollenze v. il precedente parere CNI 24/02/2003 allegato, anch'esso presente sul sito Internet del Consiglio Nazionale).

Il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 (“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”) – dopo aver chiarito, all'art.1, che “I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto” - prevede, nella Tabella allegata, che la laurea specialistica “4/S Architettura e ingegneria edile” ai sensi del DM 509/1999 (colonna 3) è equiparata, da un lato, al vecchio diploma di laurea in Architettura (colonna 1) e, dall'altro, alla laurea magistrale LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura (colonna 4).

Alle stesse classi (rispettivamente, 4/S e LM-4) è equiparato – in altra parte della tabella - il vecchio diploma di laurea in Ingegneria edile-architettura, secondo lo schema allegato al DM 9 luglio 2009.

Mentre il vecchio diploma di laurea in Ingegneria Civile od in Ingegneria Edile è ivi equiparato alla laurea specialistica 28/S Ingegneria civile, ai sensi del DM n. 509 del 1999 (in allegato).

Ne deriva che se l'iscrittura è in possesso del vecchio diploma di laurea in Ingegneria edile-Architettura aveva titolo a partecipare al bando, mentre se è in possesso del vecchio diploma di laurea in Ingegneria civile od in Ingegneria edile non ne aveva diritto, avendo i due titoli una diversa (e non equiparata) classe di laurea.

Più che al nomen del titolo accademico posseduto, infatti, è alla classe di laurea (o laurea specialistica) – ai sensi dei citati decreti ministeriali – che occorre guardare per individuare l'esistenza o meno di una equipollenza per legge.

In disparte da quanto sin qui affermato ogni discorso sulla equivalenza o meno dei titoli professionali di Architetto e Ingegnere civile ai sensi della normativa comunitaria, trattandosi di questione diversa e distinta.

Confidando di aver fornito il contributo richiesto e rammentando l'invito fatto, per il futuro, a previamente consultare la Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale, si

inviano distinti saluti.

ALLEGATI:

- 1)Parere CNI 31/10/2007 ;
- 2)Parere CNI 24/02/2003 ;
- 3)Estratto DM 9 luglio 2009.

bancadati@cni-online.it